



FRAMMENTI D'ETICA

La psicologia del magistrato

Nel fascicolo di giugno della *Rivista politica e letteraria* è apparso un notevole articolo di G. Ciruolo, dove si descrive una deformità di carattere particolare al magistrato, e specialmente al magistrato inquirente, nel quale l'abitudine di cercare le prove della delinquenza può sviluppare una tendenza a... crearle quando mancano.

L'articolo è apparso a taluni un'offesa alla magistratura; e non era che la constatazione di un fatto incontrastabile: l'esistenza cioè di condotte speciali a ciascun ceto e a ciascun aggregato professionale, e de' vizii e delle degenerazioni che *possono* derivare dall'eccessiva specializzazione della condotta.

Il militare, il mercante, l'impiegato, il politicante, il magistrato hanno condotte diverse, e fino ad un certo punto, sentimenti diversi determinati principalmente dalla funzione propria del gruppo sociale, cui essi rispettivamente appartengono.

Queste condotte e questi sentimenti si discostano, quale più, quale meno, da' principii generali della condotta, e qualche volta vengono addirittura in conflitto con essi.

Per esempio, il magistrato si attiene alla legge come alla norma immediata della sua condotta; e per obbedire alla legge è talvolta costretto di transigere con la propria coscienza. Il conflitto si esprime dicendo: « come uomo deploro di dovervi condannare, ma come magistrato obbedisco alla legge ».

Con l'esercizio questa sottomissione della propria coscienza diventa un abito e si esagera. La lettera della legge prevale allo spirito di essa, e il magistrato contrae l'abitudine di condannare, e si studia di trovare gl'indizii della colpa anche quando non ci sono. La pressione governativa concorre a rafforzare questa tendenza nel magistrato: tendenza alla quale si oppone, nei casi ordinarii, tutto quel complesso di sentimenti di giustizia, di pietà, di onestà, che costituiscono la coscienza morale dell'uomo, ma che può talvolta prevalere e produrre un vero perversimento del carattere, una vera degenerazione morale.

La storia ci dà esempi tipici di giudici degenerati — come il Jeffries nell'Inghilterra, lo Speciale a Napoli, il Gary negli Stati Uniti e tanti altri.

Il Manzoni, parlando del processo degli untori di Milano, nel quale i magistrati prima facevano cadere in contraddizione gli accusati e poi li sottoponevano alla tortura per estorcere da essi confessioni false, dice :

« Dio solo ha potuto distinguere qual più, qual meno tra queste ragioni abbia dominato nel cuore di quei giudici e soggiogato le loro volontà: se la rabbia contro pericoli oscuri che, impaziente di trovare un oggetto, afferrava quello che le veniva messo davanti: che aveva ricevuto una notizia desiderata e non voleva trovarla falsa; aveva detto: *finalmente!* e non voleva dire: *siam da capo*; la rabbia resa spietata da una lunga paura, e diventata odio e puntiglio contro gli sventurati che cercavan di sfuggirle di mano; o il timor di mancare a un'aspettativa generale, altrettanto sicura quanto avventata, di parer meno abili se scoprivano degl'innocenti, di voltar contro di sè le grida della moltitudine, col non ascoltarle; il timore di gravi pubblici mali, che ne potessero avvenire; timore di men turpe apparenza, ma ugualmente perverso, e non men miserabile, quando sottentra al timore, veramente nobile e veramente sapiente, di commetter l'ingiustizia — Dio solo ha potuto vedere se quei magistrati, trovando i colpevoli di un delitto che non c'era, ma che si voleva, furon più complici o ministri d'una moltitudine che accecata, non dall'ignoranza, ma dalla malignità e dal furore, violava con quelle grida i precetti più positivi della legge divina, di cui si vantava seguace. Ma la menzogna, l'abuso del potere, la violazione delle leggi e delle regole più note e ricevute, l'adoprar doppio peso e doppia misura, son cose che si possono riconoscere anche dagli uomini negli atti umani; e riconosciute, non si possono riferire ad altro che a passioni pervertitrici della volontà; nè, per ispiegar gli atti materialmente iniqui di quel giudizio, se ne potrebbe trovar di più naturali e men tristi, che quella rabbia e quel timore ».

Farinacio (citato dal Verri, *Osservazioni sulla tortura* § VIII), parlando dei suoi tempi asserisce che i giudici, per il diletto che provavano nel tormentare i rei, inventavano nuove specie di tormenti. Eccone le parole: *Judices, qui propter delectationem, quam habent torquendi reos, inveniunt novas tormentorum species* » (1).

Il Manzoni, riferendo questa citazione del Verri, aggiunge (nella Storia della Colonna Infame): « Le parole stesse trascritte qui sopra quel dottore le prende da uno già antico, Francesco dal Bruno, il quale le cita come d'uno più antico ancora, Angelo d'Arezzo, con altre gravi e forti ragioni che diamo qui tradotte: giudici, ar-

(1) Franc. a Bruno, *De judiciis et tortura*, parte II, quest. II, 7).

rabbiati e perversi, che saranno da Dio confusi; giudici ignoranti perchè l'uomo sapiente abborrisce tali cose e dà forma alla scienza col lume della virtù » (1).

« Prima di tutti questi (continua il Manzoni) nel secolo XIII Guido da Suzara, trattando della tortura, e applicando a quest'argomento le parole d'un rescritto di Costanzo sulla custodia del reo, dice essere suo intento « d'imporre qualche moderazione ai giudici che incrudeliscono senza misura » (2).

Nel secolo seguente, Baldo applica il celebre rescritto di Costantino contro il padrone che uccide il servo « ai giudici che squarcian le carni del reo, perchè confessi », e vuole che, se questo muore nei tormenti, il giudice sia decapitato come omicida (3).

« Più tardi, Paride dal Pozzo inveisce contro quei giudici che « assetati di sangue, anelano a scannare, non per fine di riparazione nè d'esempio, ma come per un loro vanto (*propter gloriam eorum*); e sono per ciò da riguardarsi come omicidi (4).

« Badi il giudice di non adoprare tormenti ricercati e inusitati; perchè chi fa tali cose è degno d'esser chiamato carnefice piuttosto che giudice », scrive Giulio Claro (5).

« Bisogna alzar la voce (*clamandum est*) contro quei giudici severi e crudeli che, per acquistare una gloria vana, e per salire, con questo mezzo, a più alti posti, impongono ai miseri rei nuove specie di tormenti », scrive Antonio Gomez (6).

Riferendo queste testimonianze di un continuato esercizio di crudeltà da parte dei giudici sui miseri capitati nelle loro mani, il Manzoni esclama:

« Diletto e gloria! quali passioni, in qual soggetto! Voluttà nel tormentare uomini, orgoglio nel soggiogare uomini imprigionati! »

Il Verri accusa i giureconsulti e fa una lista di « scrittori, i quali se avessero esposto le crudeli loro dottrine, e la metodica descrizione de' raffinati loro spasimi in lingua volgare, e con uno stile di cui la rozzezza e la barbarie non allontanassero le persone sensate e colte dall'esaminarli, non potevano essere riguardati se non coll'occhio medesimo, col quale si rimira il carnefice, cioè con orrore e ignominia » (*Osservazioni*, § XIII).

Manzoni scusa i giureconsulti, accusando vieppiù i giudici, dicendo che i primi trattarono delle torture, del tempo e dei modi dello spasimo, scendendo talvolta a particolari che mettono ribrezzo

(1). Farin., *Praxis et Theor. Criminalis*, Quaest. XXXVIII, 56.

(2) Guid de Suza - *De tormentis*, I - Cod. lib. IX, tit. 4. *De custodia reorum*, l. 2.

(3) Baldi - Ad lib. IX, Cod. tit. XIV. *De emendatione servorum*, 3.

(4) Par de Puteo - *De syndicatu*, in verbo *Crudelitas officialis*, 5.

(5) I. Clari - *Sententiarum receptarum* lib. V. § fin. *Quaest. LXIV*, 36.

(6) Gomez - *Variaz. resol. t. 3 c. 13, De tortura reorum*, 5.

e raccapriccio, ma fu « per imporre qualche misura all'instancabile crudeltà, che non ne aveva dalla legge », — « a certi giudici, non meno ignoranti che iniqui, i quali tormentano un uomo per tre o quattr'ore », dice il Farinacci (1): « a certi giudici iniquissimi e sceleratissimi, levati dalla feccia, privi di scienza, di virtù, di ragione, i quali, quand'hanno in loro potere un accusato, forse a torto, (*forte indebite*) non gli parlano che tenendolo al tormento; e se non confessa quel che essi vorrebbero, lo lascian lì pendente alla fune, per un giorno, per una notte intera », aveva detto il Marsighi (2) circa un secolo prima. Oggi la tortura fisica non è più in uso, sebbene essa sia stata rimessa in vigore in Spagna nella prigione di Montjuich, e a Massaua a' tempi di Baldissera e del Livraghi; e si pratici non troppo di rado nelle questure e nelle carceri del regno. Ma l'intelletto umano si è aguzzato per ottenere da' tormenti morali lo stesso risultato, che un tempo si otteneva da' tormenti fisici. Informi il recente processo dei supposti complici di Acciarito.

« Un giudice può, — aveva scritto Paride del Pozzo, — avendo in carcere una donna sospetta di delitto, farsela venire nella sua stanza segretamente, ivi accarezzarla, fingere di amarla, prometterle la libertà affine di indurla ad accusarsi del delitto. Con un tal mezzo un certo reggente indusse una giovine ad aggravarsi d' un omicidio, e *la condusse a perdere la testa* ». (3).

Non è a un dipresso così che si è agito con Acciarito?

S. MERLINO.

(1). *Praxis* etc. Quaest. XXXVIII, 54.

(2). *Practica causarum criminalium* in verbo: *Expedita*, 86.

(3). *Paridis De Puteo, de Syndicatu*, in verbo: *Et advertendum est*. *Judex debet esse subtilis in investiganda maleficii veritate*.

